



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/07/2021** (punto N 9)

Delibera

N 690

del 05/07/2021

*Proponente*

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

*Pubblicità / Pubblicazione* Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

*Dirigente Responsabile* Antonino Mario MELARA

*Direttore* Roberto SCALACCI

*Oggetto:*

Reg. 2013/1305 FEASR. Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Attuazione delibera CUP CIPE del 26 novembre 2020 pubblicata su GU del 8 aprile 2021.

*Presenti*

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

*Assenti*

Eugenio GIANI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 788 del 4/8/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 26/5/2015 C(2015)3507 final;

Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze"” e la Delibera di Giunta Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione revisione del documento attuativo "Competenze”;

Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n. 1349 del 02/11/2020 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 9.1 del PSR 2014-2020 approvata dalla Commissione europea con Decisione della Commissione C(2020) 7251 final del 16 ottobre 2020;

Visto l'articolo 1, commi 5 e 6 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che istituisce presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;

Visto l'articolo 11 della l. 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) che prevede che “ogni nuovo progetto di investimento pubblico è dotato di un “Codice unico di progetto” che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

Viste le delibere CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 e n. 24 del 29 settembre 2004 che disciplinano le modalità di richiesta e associazione dei CUP ai progetti di investimento;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ove si dispone all'articolo 1, comma 245 che il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea per il periodo 2014 -2020 è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato , attraverso il proprio sistema di monitoraggio unitario e in particolare tramite la Banca dati unitaria (BDU) gestita dall'Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione europea;

Viste in particolare le modifiche introdotte all'articolo 11 della l. 3/2003 dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, con il quale sono stati aggiunti i seguenti commi:

*“2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento*

*essenziale dell'atto stesso.*

*2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.*

*2-quater. I soggetti titolari di progetti d'investimento pubblico danno notizia, con periodicità annuale, in apposita sezione dei propri siti web istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati, indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.*

*2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorità politica delegata agli investimenti pubblici ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, con il supporto del Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica un'informativa sullo stato di attuazione della programmazione degli investimenti pubblici finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello Stato mette a disposizione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge ((24 dicembre 2007, n. 244)).*

*2-sexies. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a legislazione vigente.”*

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63 “Attuazione dell’articolo 11, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’articolo 41, comma 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, pubblicata in G.U. del 8 aprile 2021 ed in particolare l’articolo 1 che prevede:

*“1. Ai sensi dell’art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, comma 2 -bis , come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, gli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto (di seguito CUP) sono nulli, ivi compresi quelli a valere sulle misure di attuazione del programma Next Generation EU, di cui alle conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione del 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma gli atti che dispongono una ripartizione di risorse senza identificare la destinazione finale delle risorse a singoli interventi. Sono parimenti escluse dalla disciplina di cui al comma 2 -bis , le materie relative al finanziamento ed all’approvazione delle spese per armamenti e quella dei c.d. «contratti secretati» di cui all’art. 162, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*

*2. In applicazione del principio della conservazione degli atti e dei valori giuridici ed a tutela dell’interesse pubblico e di quello dei soggetti coinvolti, stabilisce che è possibile interpretare la norma – conformemente agli articoli 21 septies, 21 octies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 – in modo tale da:*

*a) ritenere che, laddove l’atto amministrativo contemplici una pluralità di progetti di investimento pubblico, l’eventuale nullità attenga ai soli progetti sprovvisti di CUP e non agli altri, individuati da*

*CUP correttamente associati, che rimangono ad ogni effetto validi ed efficaci;*

*b) può consentirsi all'amministrazione di provvedere, di propria iniziativa ed anche senza contraddittorio con gli interessati, ma tenendo conto degli interessi degli stessi, a rimuovere unilateralmente gli ostacoli che si frappongono tra un provvedimento amministrativo e il risultato da essa atteso;"*

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) che all'articolo 14 bis attribuisce ad ARTEA la gestione del Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura);

Tenuto presente che, con riferimento ai beneficiari delle misure del PSR 2014- 2020, in applicazione degli obblighi vigenti in materia monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014-2020 (l. 147/2013) ogni progetto ammesso a finanziamento viene collegato ed associato ad un CUP CIPE che la Regione acquisisce al termine del procedimento amministrativo di concessione del contributo ai beneficiari delle misure di aiuto, tramite il Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART);

Dato pertanto atto che la Regione Toscana, su tutti i progetti finanziati tramite le misure e sottomisure del PSR 2014 -2020, ha acquisito il CUP CIPE, strumento richiesto per il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e per la tracciabilità dei flussi finanziari e sta regolarmente adempiendo agli obblighi di monitoraggio della spesa previsti per gli interventi cofinanziati con le risorse FEASR;

Considerato che, a seguito delle novità legislative introdotte in materia di CUP CIPE dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, gli atti che dispongono il finanziamento di progetti a valere sulle risorse del PSR 2014 -2020 devono riportare per ciascun progetto ammesso il corrispondente CUP CIPE la cui omissione costituisce causa di nullità dell'atto;

Richiamata la delibera CIPE n. 63/2020 nella parte (art. 1 comma 2) relativa all'interpretazione del comma 2 bis dell'articolo 11 della l. 3 del 2003 che, in applicazione del principio di conservazione degli atti e dei valori giuridici di cui all'articolo 21 novies della l. 241/1990 ed a tutela dell'interesse pubblico e di quello dei singoli soggetti coinvolti, evidenzia la possibilità di interpretare la disposizione sulla nullità dell'atto che dispone il finanziamento o autorizza l'esecuzione di progetti di investimento pubblico non identificati dal CUP contenuta nella norma primaria consentendo alle amministrazioni di provvedere, di propria iniziativa e senza contraddittorio con gli interessati ma tenendo conto degli interessi degli stessi, a rimuovere unilateralmente gli ostacoli che si frappongono tra un provvedimento amministrativo e il risultato cui esso mira;

Tenuto altresì presente che la delibera CIPE 26 novembre 2020, , nella parte dell'allegato 1 dedicata ad individuare "il perimetro della nullità degli atti che dispongono assegnazioni di risorse a specifici progetti di investimenti pubblico", chiarisce che "gli atti amministrativi che finanziano o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento devono essere corredati da una lista dei progetti di investimento finanziati/autorizzati che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in forma tabellare secondo il format indicato nell'allegato A, avente quale contenuto minimo le seguenti colonne: 1) il CUP dei progetti finanziati/autorizzati; 2) l'importo del finanziamento assegnato dall'atto; 3) l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati al progetto (valore totale del progetto) se tale informazione risulta disponibile alle amministrazioni emananti;"

Considerato che nelle fattispecie in esame sussistono i presupposti per l'applicazione del richiamato art. 1 comma 2 della delibera CIPE 26.11.2020 in quanto il codice CUP CIPE è sempre stato acquisito per ciascuno dei progetti prima della liquidazione della spesa, permettendo il regolare monitoraggio della medesima e quindi non vi sono state violazioni di natura sostanziale;

Ritenuto pertanto necessario assicurare, anche dal punto di vista formale, che tutti gli atti che dispongono il finanziamento di progetti a valere sulle risorse del PSR 2014 -2020, emessi successivamente al 16 luglio 2020, riportino per ciascun progetto ammesso a contributo l'indicazione del corrispondente CUP CIPE, nonché le altre informazioni indicate nell'Allegato A della delibera CIPE 26 novembre 2020;

Ritenuto pertanto opportuno dare mandato ai settori competenti in materia di istruttorie delle domande di aiuto relative alle misure e sottomisure del PSR della Toscana 2014 -2020 di adottare, per gli atti amministrativi di concessione dei contributi approvati successivamente al 16 luglio 2020, atti ricognitori volti ad assicurare che, per tutti i progetti ammessi a finanziamento, sia riportata l'associazione tra i singoli progetti e i corrispondenti CUP CIPE, acquisiti tramite il SIART e l'indicazione delle altre informazioni indicate nell'Allegato A della delibera CIPE 26 novembre 2020;

Visto il parere favorevole del CD del 1 luglio 2021;

a voti unanimi

#### DELIBERA

Di dare mandato ai settori competenti in materia di istruttorie delle domande di aiuto relative alle misure e sottomisure del PSR della Toscana 2014 -2020 di adottare, per gli atti amministrativi di concessione dei contributi approvati successivamente al 16 luglio 2020, atti ricognitori volti ad assicurare che, per tutti i progetti ammessi a finanziamento, sia riportata l'associazione tra i singoli progetti e i corrispondenti CUP CIPE, acquisiti tramite il SIART e l'indicazione delle altre informazioni indicate nell'Allegato A della delibera CIPE 26 novembre 2020.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile  
ANTONINO MARIO  
MELARA

Il Direttore  
ROBERTO SCALACCI